

Limiti alla libertà di associazione e riserva di legge

di Elisabetta Crivelli

Con la decisione n. 37119/97 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 11 della Convenzione che sancisce l'esercizio del diritto alla libertà di associazione. La pronuncia appare di un certo interesse poiché fornisce il punto di vista della Corte di Strasburgo sul tema dell'appartenenza di un magistrato alla massoneria ufficiale, precisando le condizioni che devono soddisfare i caratteri della riserva di legge che legittimano eventuali restrizioni alla libertà di associazione.

La disposizione della Convenzione che riconosce l'esercizio alla libertà di associazione ne prevede possibili restrizioni solo a condizione che queste siano previste dalla legge: ciò significa non solo che la misura debba avere un fondamento nel diritto interno (nel caso, l'art. 18 del Rd 31 maggio 1946 n. 511, c.d. "legge sulle guarentigie" interpretato alla luce di due risoluzioni del Csm) ma anche che sia accessibile e prevedibile a colui che è soggetto a giudizio. La pronuncia, sebbene non del tutto condivisibile in alcune valutazioni di merito, ha il pregio riportare l'attenzione su di un profilo di garanzia della riserva di legge troppo spesso trascurato, quale quello della prevedibilità del comportamento sanzionato.

Un commento a questa decisione sarà pubblicato nel numero 1/2002 di Quaderni costituzionali.